



Prot. N. 4038/SG

Roma, 25 novembre 2021

- Al Pres. Bernardo PETRALIA  
Capo del Dipartimento  
Dell'Amministrazione Penitenziaria  
ROMA
- Al Dott. Massimo PARISI  
D. G. Personale e Risorse  
Dipartimento Amm. Penitenziaria  
ROMA
- Alla Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
Ufficio Per le Relazioni Sindacali  
Dipartimento Amm. Penitenziaria  
ROMA

**Oggetto: Obbligo vaccinale per le forze di polizia - richiesta linee operative**

*Egregi*

Preso atto dei contenuti del DPCM approvato nella serata del 24 novembre che, fra le altre novità, introduce l'obbligo vaccinale per le forze di Polizia, numerosi sono gli interrogativi circa i risvolti operativi con i quali, ad esempio, si provvederà a verificare il rispetto dell'obbligo e i conseguenti adempimenti discendenti, anche in ragione delle note pronunce del Garante della privacy sul punto.

In primis si ha necessità di comprendere se, in ragione della nuova previsione normativa, il datore di lavoro può effettuare una mappatura dello stato vaccinale (comprensivo dell'esonero e relative cause) dei propri dipendenti e di tanto tener traccia in registri o a fascicolo del singolo; se il titolare del trattamento dovrà essere appositamente individuato o coinciderà genericamente con il datore di lavoro.

In secundis si ha necessità di comprendere la modalità con la quale il predetto accertamento debba essere compiuto, se con controlli a campione o a tappeto su tutte le unità amministrative, a prescindere dalla condizione di presenza o meno in servizio.

Soddisfatta la fase dei controlli v'è da comprendere se a fronte del mancato adempimento dell'obbligo da parte del dipendente alla data di entrata in vigore dello stesso, si debba procedere sic et simpliciter alla sospensione dal servizio anche nei confronti di personale assente ad altro titolo.

---

**Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe**

Via Tiburtina Valeria km 22.300 - Tivoli Terme (RM) - Tel. 0774 378108 - CF 97110020589 - E-mail: info@sinappe.it



Si valuti esemplificativamente il caso di un poliziotto penitenziario in aspettativa per malattia, o in congedo straordinario ex art 42 bis DI 151/2001. In tali casi il riconoscimento del trattamento economico è previsto per legge anche senza la correlata prestazione lavorativa, di tal ché rischia di apparire stridente la sovrapposizione con un provvedimento di sospensione per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale.

Considerata la complessità del quadro innanzi descritto e la sua imminente applicazione, al fine di uniformare la disciplina sull'intero territorio nazionale, si vogliono dettare con urgenza linee operative di dettaglio.

Si resta in attesa di solerte riscontro.

Distinti saluti

Segretario Generale Vicario Si.N.A.P.Pe  
Raffaele Luigi PELLEGRINO